

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3865

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(DE MITA)

E DAL MINISTRO DELLA SANITÀ
(DONAT-CATTIN)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(GAVA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(COLOMBO)

COL MINISTRO TESORO
(AMATO)

E COL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI ED I PROBLEMI ISTITUZIONALI
(MACCANICO)

Conversione in legge del decreto-legge 27 aprile 1989, n. 152,
recante nuove disposizioni in materia di prestazioni sanitarie

Presentato il 28 aprile 1989

ONOREVOLI DEPUTATI! — A seguito della emanazione del decreto-legge 25 marzo 1989, n. 111, si è resa necessaria l'elaborazione di alcune modifiche agli articoli 6 e 7 del medesimo provvedimento, al fine di eliminare problemi e perplessità applicative emerse in sede di discussione parlamentare e di dare una più organica sistemazione sia della materia re-

lativa alla partecipazione alla spesa nei settori dell'assistenza specialistica, ospedaliera e farmaceutica, sia dell'area dei soggetti esenti.

In considerazione dei delicati problemi inevitabilmente connessi all'impatto sociale del provvedimento in questione, il Governo ha ritenuto di dover anticipare e far proprie le linee di modifica e di tem-

peramento degli effetti del decreto-legge n. 111, risultanti dal dibattito parlamentare, senza peraltro che la presente iniziativa possa essere intesa come ritiro o eliminazione del decreto.

Il criterio ispiratore di una più incisiva partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria resta infatti integro, pur dovendosi operare alcuni adattamenti e rettifiche agli articoli 6 e 7 del decreto-legge n. 111, meglio rispondenti alla situazione concreta, esigenza chiaramente evidenziata durante i lavori per la conversione in legge del decreto medesimo.

Tali motivi hanno indotto a scegliere lo strumento della decretazione d'urgenza, ritenuto il mezzo indubbiamente più idoneo per efficacia e tempestività a realizzare prontamente i suddetti obiettivi.

Il decreto-legge si compone di due articoli, per ciascuno dei quali si puntualizza quanto segue.

L'articolo 1, destinato ad entrare in vigore il 3 maggio 1989, sostituisce integralmente l'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1989, n. 111, e fissa nuove quote di partecipazione a carico degli assistiti per le spese di assistenza specialistica, ospedaliera e farmaceutica.

Tali quote sono caratterizzate da due aspetti significativi: *a)* la percentualizzazione della incidenza individuale; *b)* la previsione di limiti massimi soggettivi.

La concreta determinazione delle prestazioni in funzione di branche specialistiche o di esami di diagnostica strumentale o di laboratorio, con relativa fissazione delle tariffe e delle quote a carico, è affidata ad una decretazione ministeriale, al fine di rispondere a criteri di uniformità, equità e chiarezza sul piano nazionale.

Per la partecipazione alla spesa per ricoveri ospedalieri la quota di lire 10.000 diventa unica anche con riferimento a ricoveri in istituzioni convenzionate, con limite di durata (10 giorni per ciclo di

ricovero) e di costo (lire 200.000 nell'anno solare). Fra i ricoveri ospedalieri sono comunque esclusi quelli afferenti a finalità riabilitative.

È prevista una semplificazione delle modalità di pagamento delle quote di partecipazione (direttamente presso la struttura erogatrice, secondo modalità dalla medesima stabilite, e — per le prestazioni ospedaliere — secondo quanto verrà stabilito dalla regione o provincia autonoma).

Significativa, infine, è la notevole attenuazione della quota di partecipazione alle spese per prestazioni termali (30 per cento delle tariffe con il limite di lire 30.000 per ciclo di cura).

Per quanto concerne l'area delle esenzioni, l'articolo 2 aumenta notevolmente i tetti di reddito per pensionati (16 milioni, incrementato fino a 22 milioni in presenza del coniuge a carico e di un ulteriore milione per ogni figlio a carico), quale soglia della esenzione.

A fianco delle esenzioni per reddito vengono mantenute le esenzioni precedenti di altra natura, con indicazione del termine del 30 maggio 1989 per una definitiva razionalizzazione della materia relativa alla individuazione delle aree esentate per forme morbose e contestuale cessazione di ogni altra forma agevolativa. Si tratta di operare una completa sistemazione della materia, sulla base di criteri strettamente scientifici.

Infine si prevede la emanazione, entro il 15 maggio 1989, di un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della sanità e delle finanze, per individuare le modalità di verifica dei redditi dichiarati ai fini delle esenzioni e del possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

* * *

L'accluso decreto viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 aprile 1989, n. 152, recante nuove disposizioni in materia di prestazioni sanitarie.

Decreto-legge 27 aprile 1989, n. 152, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1989.

Nuove disposizioni in materia di prestazioni sanitarie

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 25 marzo 1989, n. 111, recante misure urgenti per la riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di fissare nuove quote di partecipazione a carico degli assistiti per le spese di assistenza specialistica, ospedaliera e farmaceutica, modificando quelle stabilite con il decreto sopracitato, nonché di dettare una nuova disciplina del regime delle esenzioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. Sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, sulle visite specialistiche e sulle altre prestazioni specialistiche, erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale in regime ambulatoriale presso strutture a gestione diretta o convenzionate, è dovuta una partecipazione alla spesa da parte degli assistiti nelle seguenti misure:

a) per le visite specialistiche: L. 15.000 per ogni visita;

b) per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, con esclusione del prelievo, e per le altre prestazioni diverse da quelle di cui alla lettera a): 30 per cento delle tariffe di cui al comma 2, con arrotondamento alle cento lire superiori e con un

limite minimo di L. 1.000 e massimo di L. 30.000 per ogni branca specialistica e di L. 60.000 per più branche specialistiche contemporanee.

2. Con decreto del Ministro della sanità, da adottare entro il 29 aprile 1989, sono indicate le branche specialistiche e le relative prestazioni, con determinazione delle tariffe e della partecipazione alla spesa, in conformità ai criteri fissati al comma 1, lettera *b*).

3. Le richieste di prestazioni relative a branche specialistiche diverse devono essere formulate su prescrizioni distinte. Ogni prescrizione può contenere fino ad un massimo di dodici prestazioni della medesima branca.

4. Sulle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale sia in regime di ricovero ospedaliero, anche a ciclo diurno, escluse comunque quelle effettuate nei servizi di pronto soccorso, sia presso strutture a gestione diretta o convenzionate, con esclusione delle istituzioni convenzionate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è dovuta una quota di partecipazione alla spesa nella misura di L. 10.000 per ogni giornata di effettiva degenza, esclusa quella di dimissione, con il limite massimo di 10 giorni per ciclo di ricovero e con un limite massimo di L. 200.000 nell'anno solare in caso di pluralità di ricoveri.

5. Il pagamento delle quote di partecipazione di cui ai commi 1 e 4 è effettuato direttamente presso la struttura che eroga le prestazioni secondo le modalità di versamento dalla medesima stabilite. Per le prestazioni ospedaliere presso le strutture a gestione diretta il pagamento può essere effettuato, secondo quanto stabilito con provvedimento della regione o della provincia autonoma, al momento della dimissione dal ricovero o successivamente. Per le strutture a gestione diretta i competenti organi dell'unità sanitaria locale dispongono l'assegnazione del personale necessario, anche in deroga alle norme vigenti sulla mobilità del personale.

6. La quota di partecipazione alla spesa farmaceutica di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 1988, n. 514, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 23, è determinata nella misura del 30 per cento. La quota fissa per ricetta è elevata a L. 3.000. Il limite massimo di partecipazione per ogni ricetta farmaceutica è determinato in L. 20.000. Il termine del 30 giugno 1990 di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 1° febbraio 1989, n. 37, è anticipato al 31 dicembre 1989.

7. La quota di partecipazione alla spesa per le cure termali è determinata nella misura del 30 per cento delle tariffe convenzionate, con arrotondamento alle 500 lire superiori, con il limite di L. 30.000 per ciclo di cura. Con il decreto ministeriale di cui al comma 2 sono indicate le tariffe e le relative quote di partecipazione alla spesa. Per i lavoratori dipendenti che effettuano le cure termali al di fuori del periodo di ferie o di congedo ordinario la prestazione deve iniziare entro trenta giorni dalla richiesta del medico curante. Le prestazioni termali di natura preventiva erogate dall'INPS non danno titolo all'indennità economica di malattia.

8. Le disposizioni del presente articolo decorrono dal 3 maggio 1989. Da tale data è abrogato l'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1989, n. 111.

ARTICOLO 2.

1. A decorrere dal 30 maggio 1989, sono esentati dal pagamento di tutte le quote di partecipazione alla spesa sanitaria:

a) i cittadini cui sia riconosciuto dai comuni di residenza la condizione di indigenza di cui all'articolo 32, primo comma, della Costituzione;

b) i titolari di pensione di vecchiaia con reddito imponibile lordo fino a lire sedici milioni, incrementato fino a lire ventidue milioni di reddito complessivo lordo in presenza del coniuge a carico ed in ragione di un ulteriore milione per ogni figlio a carico; non concorre alla determinazione del reddito l'unità immobiliare di proprietà, adibita dal pensionato ad abitazione propria o posseduta come residenza secondaria o comunque a disposizione, se costituente l'unica unità immobiliare posseduta;

c) i titolari di pensione sociale;

d) i familiari a carico dei soggetti indicati nelle lettere a), b) e c).

2. A decorrere dal 30 maggio 1989, è abrogata ogni altra esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria, con esclusione delle esenzioni riferite a forme morbose determinate, ai protocolli per la tutela della maternità, alle categorie di invalidi ed assimilati di cui alla normativa vigente, ai donatori di organi e di sangue in connessione con gli atti di donazione. Con decreto del Ministro della sanità, da adottare entro il 29 maggio 1989, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono individuate le forme morbose che danno titolo alla esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria ed è determinato l'ambito di applicazione di ogni singola esenzione.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della sanità e delle finanze, da adottare entro il 15 maggio 1989, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché le modalità di accertamento dei requisiti soggettivi ivi indicati. I comuni interessati possono avvalersi, ai fini dei necessari controlli, dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti tempi e modi per l'effettuazione di accertamenti fiscali nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 che abbiano ottenuto l'esenzione. Chiunque, con qualsiasi mezzo, ottiene indebitamente l'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria, è punito ai sensi dell'articolo 640, secondo comma, n. 1, del codice penale.

4. Fino alla data del 29 maggio 1989 le esenzioni previste per le prestazioni farmaceutiche si intendono estese ad ogni altra forma di partecipazione alla spesa sanitaria.

ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1989.

COSSIGA

DE MITA — DONAT-CATTIN — GAVA —
COLOMBO — AMATO — MACCANICO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI.